

**STATUTO della**  
**"VENEZIA GIULIA SVILUPPO PLUS S.R.L."**

in forma abbreviata **"VGS+ S.R.L."**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

**ARTICOLO 1 - Denominazione**

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

**"VENEZIA GIULIA SVILUPPO PLUS S.R.L."**

in forma abbreviata **"VGS+ S.R.L."**

2. La società è a totale capitale pubblico essendo interamente partecipata dalla "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA", che esercita sulla stessa "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi.

3. La società fa parte del Sistema Camerale integrato Venezia Giulia e del Sistema Camerale italiano, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 580/1993 e successive modifiche e opera nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016 e successive integrazioni.

4. La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

5. Il capitale sociale può essere posseduto esclusivamente dalla "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA", o da altri Enti pubblici o da altre Pubbliche Amministrazioni, o da società interamente possedute dagli stessi.

6. La "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA" dovrà comunque sempre mantenere la maggioranza del capitale sociale.

**ARTICOLO 2 - Sede**

1. La Società ha sede legale in Comune di Trieste all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter disp. Att. Cod. civ.

2. Per quanto concerne i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci (comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax, di posta elettronica e di pec) è quello risultante da apposita comunicazione scritta effettuata dal socio alla società o, in mancanza, da apposita visura effettuata dagli amministratori presso il Registro delle Imprese; è onere del socio effettuare tale comunicazione scritta e comunicare altresì con le medesime modalità gli eventuali successivi cambiamenti.

3. Con delibera dell'organo amministrativo la società può istituire uffici amministrativi e commerciali, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

**ARTICOLO 3 - Scopo e oggetto sociale**

1. La società ha per scopo e sua finalità la realizzazione del progetto "Parco del Mare" come da provvedimento assunto dal Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto di data 23 gennaio 2020 (ex art. 2 comma 4 della legge 580/1993 come modificata dal Dlgs 219/2016 e nel rispetto dell'art. 4 n. 1 D.Lgs

numero 175/2016 come integrato dal D.Lgs n. 100/2017).

La realizzazione del progetto "Parco del Mare" è prevista nel comprensorio demaniale marittimo di Trieste denominato "Porto Lido" di cui alla concessione quarantennale rilasciata alla Società da parte della concedente Autorità di Sistema del Mare Adriatico Orientale e sue future integrazioni.

2. Costituisce pertanto oggetto sociale:

- concorrere alla promozione, programmazione, realizzazione ed eventuale gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale con particolare riferimento all'economia del mare anche mediante promozione della cosiddetta "blue economy", quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- acquari, approdi turistici e marine, stabilimenti balneari, parcheggi di pertinenza e strutture annesse;

- svolgere attività di promozione per l'implementazione di flussi turistici verso e nel territorio della Venezia Giulia.

Ai sensi dell'art. 16.3 del D.Lgs n.ro 175/2016 e sue integrazioni oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'amministrazione controllante socia. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

3. La Società potrà inoltre, in via strumentale al conseguimento del proprio oggetto e con esclusione delle attività riservate, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, necessarie od utili al conseguimento del fine sociale ivi compresi tutti i servizi ausiliari e funzionali alla gestione degli immobili.

A tal fine, sempre non nei confronti del pubblico, la Società:

a) potrà assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari ai propri;

b) potrà concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili ed opere da essa realizzando e realizzate e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di società controllate, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

#### **ARTICOLO 4 - Durata**

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2062 (duemilasessantadue) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dei soci.

### **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

#### **ARTICOLO 5 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) diviso in quote come per legge e potrà essere variato a norma di Legge con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferi-

menti di beni in natura e di crediti nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

3. In caso di aumento del capitale, le quote di nuova emissione saranno offerte in opzione ai soci in proporzione al numero ed all'ammontare già da ciascuno di essi possedute. Coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, se lo richiedono, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che fossero rimaste inoperte. Se più sono i soci che hanno esercitato tale diritto, le quote non optate, in mancanza di diverso accordo tra gli interessati, sono sottoscritte dagli stessi in proporzione alla partecipazione a quel momento detenuta nella Società. Per le quote relative all'aumento di capitale sociale per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di opzione o di prelazione, potrà dall'Assemblea essere conferito mandato all'Organo amministrativo di provvedere al collocamento delle medesime nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto, e nell'interesse della Società.

#### **ARTICOLO 6 - Trasferimento delle quote**

1. Le quote sono trasferibili liberamente tra i soci.

2. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota a soggetti terzi, comunque pubblici, dovrà darne notizia ai soci ed all'Organo di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il soggetto potenziale acquirente, il prezzo per cui si accinge a perfezionare la vendita ed ogni altra modalità rilevante.

3. Ciascun socio ha diritto di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, rilevando le quote al prezzo indicato dal socio venditore. Scaduto inutilmente tale termine, si intenderà che egli abbia tacitamente rinunciato.

4. Nel caso in cui il diritto di prelazione venga esercitato da più soci, la quota oggetto di alienazione, in mancanza di diverso accordo tra gli interessati, sarà divisa in proporzione alla partecipazione a quel momento dagli stessi detenuta nella Società.

5. Qualora nessuno dei soci esercitasse il diritto di prelazione, le quote potranno essere liberamente vendute al soggetto pubblico e alle condizioni indicate nell'offerta in prelazione.

6. Nel caso di cessione delle quote a titolo gratuito, o mediante corrispettivo diverso dal denaro, i soci eserciteranno il diritto di prelazione offrendo una somma determinata di comune accordo con il cedente o, in mancanza di tale accordo, determinata da un terzo arbitratore nominato con apposito ricorso, ad iniziativa del socio più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

7. Chi acquista a qualunque titolo la quota di partecipazione al capitale sociale, ha l'onere di comunicare con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC alla Società l'avvenuto acquisto,

allegando alla comunicazione scritta la copia autentica del relativo titolo di acquisto e la prova dell'avvenuto deposito di tale titolo per l'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c..

#### **ARTICOLO 7 - Capitale**

1. I versamenti relativi al capitale sociale sottoscritto dai soci devono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.

2. Salvo le disposizioni sul socio moroso dettate dal codice civile, il socio in ritardo nei versamenti dovrà corrispondere alla Società un interesse annuo sulla somma dovuta calcolato in base al tasso di riferimento della BCE aumentato di quattro punti.

#### **ARTICOLO 8 - Versamenti dei soci**

1. La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.

#### **ARTICOLO 9 - Titoli di debito**

La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà esser adottata con decisione dei soci.

### **TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 10 - Decisione dei soci**

1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

2. Ogni socio regolarmente iscritto presso il Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO 11 - Modalità di assunzione delle decisioni**

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c. con riferimento alle materie di cui ai n.ri 4 e 5 dell'articolo 2479 c.c., ovvero quando lo richiedano uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

3. In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

#### **ARTICOLO 12 - Consultazione scritta**

1. La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'Organo di Amministrazione o di tanti soci che rappresentano almeno il 30% del capitale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure a mezzo fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società ai sensi del superiore art. 2.

2. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

3. I soci hanno trenta giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere scritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, che non può comunque essere inferiore a trenta giorni e superiore a sessanta.

4. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

5. La risposta può essere inviata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata.

6. Spetta all'Organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, Amministratori, Organo di Controllo, e Revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all' argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

7. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno un numero di essi che rappresenta più della metà del capitale sociale abbia dato il proprio consenso.

#### **ARTICOLO 13 - Consenso scritto**

1. Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

2. I soci hanno trenta giorni per trasmettere presso la sede sociale il proprio consenso, che deve essere scritto in calce al documento ricevuto, o comunque su un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

3. La proposta può indicare un termine diverso per la trasmissione del consenso, che non può comunque essere inferiore a trenta giorni e superiore a sessanta.

4. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Società, nei termini indicati, i consensi dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

5. Il consenso può essere inviato anche a mezzo fax o posta elettronica certificata.

6. Spetta all'Organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, Organo di controllo e revisore, se nominati, indicando:

i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale sociale da ciascuno rappresentato; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

#### **ARTICOLO 14 - Trascrizione decisioni soci**

Le decisioni dei soci assunte ai sensi dei due precedenti articoli devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO 15 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea, ai sensi degli articoli 2479 bis e 2478 bis del Codice Civile, è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni volta che l'Organo amministrativo intenda o debba sottoporre ai soci determinazioni rilevanti.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata anche una seconda data di convocazione, diversa dalla prima, con specificazione che l'Assemblea si terrà in detta seconda data qualora nella prima non sia stato raggiunto il quorum richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea può essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

3. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica certi-

ficata e la posta elettronica) purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai destinatari agli indirizzi di consegna e i riferimenti di cui al precedente art. 2.

5. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta.

7. La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci o al Sindaco unico, se nominati, ed ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate e agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste.

8. Gli enti e le società possono intervenire a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

9. I documenti mediante i quali viene conferita la rappresentanza dei soci nelle Assemblee devono essere conservati presso la Società perché i soci possano esercitare il diritto di visione.

10. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di indisponibilità degli stessi sarà presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

11. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, nominato a tal fine in apertura di seduta dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio da lui nominato.

12. L'Assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione se è presente, anche per delega, almeno metà del capitale sociale e delibera in qualunque convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, ferme le rafforzate maggioranze previste dal comma 3 dell'articolo 2479 bis del Codice Civile, per i casi ivi indicati, e quelle che dovessero essere previste da qualunque disposizione di legge o dagli articoli del presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con voto palese.

13. L'Assemblea può essere tenuta anche con modalità di audio-videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede

e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

**TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE**  
**- DIRETTORE**

**ARTICOLO 16 - Organo Amministrativo**

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Organo Amministrativo composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) Consiglieri, e tra questi il Presidente, nominati dall'Assemblea. In caso di nomina dell'Amministratore Unico tutte le attribuzioni previste nel presente statuto in relazione all'Organo Amministrativo e al suo Presidente sono da riferirsi all'Amministratore Unico. L'incarico di Amministratore può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società. Sono applicabili comunque i requisiti di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dei tre esercizi vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma di legge.

3. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e Sindaci e che la scelta sia fatta nel rispetto dei criteri di cui alla legge n. 120/2011.

Ai sensi dell'art. 11.9 lettere b) e d) del D.Lgs n.ro 175/2016 e sue integrazioni:

- il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può eleggere tra i suoi membri un Vice-Presidente al solo fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, nonché un Segretario,

che può non essere membro del Consiglio medesimo;

- non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

4. Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea e non può superare quanto previsto con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e applicabili alla Società.

5. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

6. Il Consiglio può conferire deleghe di gestione ad un solo Amministratore. Al Presidente possono essere conferite deleghe solo se preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

7. Agli Amministratori non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ovvero corrispettivi per patti di non concorrenza successivi all'incarico.

8. Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute del Consiglio di Amministrazione consecutive convocate in un arco temporale non inferiore a tre mesi, decadono di diritto dalla carica.

#### **ARTICOLO 17 - Poteri dell'Organo Amministrativo**

1. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua struttura, è investito dei più ampi poteri di amministrazione della Società e di deliberazione in merito a quanto occorrente per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazioni né distinzioni tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto di quanto riservato all'Assemblea dei soci.

2. La legale rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. La firma sociale spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, se nominato, nell'ambito dei poteri di delega conferiti, e al Direttore se nominato, nell'ambito delle attribuzioni conferite.

4. I poteri di firma spettano inoltre ai Consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione li abbia delegati per il compimento di singoli atti e nei limiti posti.

All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Delegato, se nominato e comunque nell'ambito dei suoi poteri, compete il potere di nominare procuratori "ad negotia" e procuratori in genere per determinati atti o categorie di atti, nonché arbitri e amichevoli compositori.

#### **ARTICOLO 18 - Convocazione, riunione, deliberazioni dell'Organo Amministrativo**

1. L'Organo Amministrativo si riunisce nella sede della Società, od altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea tutte le volte in cui il Presidente lo

giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico se nominati).

2. La convocazione dell'Organo Amministrativo deve essere fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo pec o con altro strumento elettronico di cui sia possibile accertare l'invio e la ricezione, indicante l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Le riunioni dell'Organo Amministrativo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. L'Organo Amministrativo delibera a maggioranza dei voti.

4. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo Amministrativo si tengano per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

5. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono essere annotate in appositi libri ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente della riunione e dal segretario nominato dal Consiglio stesso.

6. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio, l'Organo di Controllo se nominato al completo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. L'Amministratore Unico si avvale di un segretario, scelto tra i dipendenti e i collaboratori della Società.

8. Agli amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.

#### **ARTICOLO 19 - Direttore**

1. La Società può dotarsi di un Direttore.

2. Il Direttore è nominato dall'Assemblea con apposita deliberazione che ne definisce le competenze ed il rapporto di lavoro.

3. Al Direttore compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dall'Organo di amministrazione per il perseguimento dei fini della Società.

4. Al Direttore possono essere attribuiti o delegati da parte dell'Organo di Amministrazione i compiti di:

a) intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione, se nominato, e dell'Assemblea, con funzioni di segretario, curando la stesura dei relativi verbali coadiuvato, all'occorrenza, da altro dipendente. Le funzioni di segretario

potranno comunque essere svolte da altra persona, designata di volta in volta da chi presiede la riunione;

b) dirigere e coordinare il personale della Società;

c) irrogare i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento all'Organo d'amministrazione;

d) stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dall'Organo di amministrazione;

e) ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento della Società;

f) rilasciare documenti notizie, attestazioni, dichiarazioni, certificazioni e comunicazioni che non siano di competenza di altri Organi della Società;

g) svolgere ogni altra funzione delegata dall'Organo di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 20 - Collegio Sindacale e revisione legale dei conti**

1. L'Assemblea, nei casi previsti dalla legge o se ritenuto opportuno, nomina il Collegio Sindacale o il Sindaco unico ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile e ne determina il compenso. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri previsti dal Codice Civile.

2. Il Collegio, ove nominato, si compone di tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di presidente e due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

3. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

4. L'incarico di sindaco può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società. Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

5. La revisione legale dei conti della Società è esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis terzo comma del C.C. dal Sindaco Unico ovvero dal Collegio Sindacale; in tal caso il Sindaco Unico ovvero i componenti del Collegio Sindacale devono essere Revisori Legali dei Conti iscritti nell'apposito registro.

6. Qualora non sia affidata al Sindaco Unico, la revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un Revisore Legale dei conti o da una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

7. Al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti si applicano tutte le norme all'uopo previste nel C.C. e dal D.Lgs 39/2010.

8. Il compenso è determinato dai soci nell'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

9. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

#### **ARTICOLO 21 - Controllo analogo**

1. Al fine di garantirsi l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i Soci si riservano di esercitare attività di controllo sui seguenti atti:

- a) bilancio della Società;
- b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
- c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa della Società;
- d) operazioni industriali, commerciali e finanziarie non previste dal Piano Industriale che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio della Società;
- e) piano annuale del fabbisogno di risorse umane;

nonché l'attività di indirizzo e di vigilanza in conformità alle disposizioni di legge, anche richiedendo informazioni e documentazione sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei soci.

2. Per l'esercizio del "controllo analogo" i soci potranno avvalersi di un soggetto anche pluripersonale da essi nominato concordemente.

### **TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI**

#### **ARTICOLO 22 - Esercizio - Bilancio**

1. Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

3. Il bilancio deve essere corredato da una relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, in conformità all'articolo 2478-bis c.c.

4. L'Organo amministrativo può redigere il bilancio in forma abbreviata, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2435-bis c.c.

5. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c. c. le ragioni della dilazione.

#### **ARTICOLO 23 - Utili**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione per la costituzione della riserva legale, sono ripartiti tra i soci in proporzione alla quota da ciascuno posseduta, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea.

2. Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'Organo amministrativo e a decorrere dal giorno annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

3. Gli utili non richiesti entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

#### **TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **ARTICOLO 24 - Scioglimento della società**

1. La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

2. Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti cod. civ.

#### **TITOLO VIII - GIURISDIZIONE**

**ARTICOLO 25 - (FORO COMPETENTE)** - 1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

##### **ARTICOLO 26 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di società a r.l. ed ogni altra disposizione di legge applicabile.